

Saluzzo, li 04 settembre 2025

Spett.le Cliente

CIRCOLARE N. 955/2025

Oggetto: Orientamenti Aran - Comunicazioni.

L'ARAN ha pubblicato sul proprio sito "[.aranagenzia.it/orientamenti applicativi](http://aranagenzia.it/orientamenti-applicativi)" in data 9 luglio 2025, i seguenti orientamenti che ci sembrano interessanti e che proponiamo alla vostra attenzione:

DOMANDA: Con quali risorse deve essere finanziato il pagamento del compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001 per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale?

• **Id: 35091**

RISPOSTA: Per il finanziamento del compenso spettante per prestazione lavorativa svolta nel giorno destinato al riposo settimanale occorre utilizzare le risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL del 16.11.2022.

Lo prevede espressamente l'art. 80, comma 2, lett. d) del medesimo CCNL che individua, tra le possibili forme di utilizzo delle risorse del Fondo rese annualmente disponibili, "*l'indennità di turno, l'indennità di reperibilità, nonché i*

compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000".

DOMANDA: La disciplina di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001, può essere applicata anche al personale turnista?

• **Id: 35089**

RISPOSTA: La disciplina dell'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001, può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale sia chiamato a lavorare, in aggiunta alla propria ordinaria prestazione resa secondo i turni assegnati, nella propria giornata di riposo settimanale, non fruendo quindi – parzialmente o totalmente – dello stesso. In questa fattispecie, evidentemente, il dipendente non ha diritto a percepire l'indennità di turno, ma, in applicazione della richiamata norma contrattuale, ha diritto alla maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo.

DOMANDA: Come deve essere considerata la giornata lavorativa resa nella festività del Santo Patrono?

• **Id: 35087**

RISPOSTA: l'eventuale prestazione lavorativa effettuata da un dipendente, occasionalmente, nella giornata festiva correlata alla ricorrenza del Santo Patrono, deve essere trattata secondo la previsione dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001, relativa alla disciplina del "giorno festivo infrasettimanale", ai sensi del quale l'attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Diversamente, nei confronti del personale turnista che svolge il proprio ordinario lavoro settimanale in turno nella giornata festiva infrasettimanale correlata alla festività del Santo Patrono, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 5, lett. d) del CCNL del 16.11.2022, con il riconoscimento della maggiorazione oraria del 100% della retribuzione oppure, in alternativa, ove sia stato previsto in sede di contrattazione integrativa, il dipendente potrà optare per la fruizione di un numero equivalente di ore di riposo compensativo.

Si rimane a disposizione e si porgono distinti saluti.

Enti Service S.r.l.